

Fallimento - società e consorzi - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9788 del 12/05/2016

Cooperativa avente ad oggetto attività agricole - Esenzione dal fallimento - Valutazione del giudice - Contenuto - Effettività dello scopo mutualistico - Irrilevanza.

Ai fini dell'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 228 del 2001, senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9788 del 12/05/2016